



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA



**REALIZZAZIONE ROTATORIA
INCROCIO "DELLE 5 STRADE"**

PROGETTO ESECUTIVO

Parte Generale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA SCHEMA DI CONTRATTO				ELABORATO	FORMATO	
				02.0	A4	
				CODICE ELABORATO		
				RE002		
				IL RELATORE		
				Ing. Antonio Pivetta		
				CODICE PROGETTO		
				S 29 17		
A	S2917RE002A	Aggiornamento pista ciclopedonale dir. Isola della Scala	15/01/2018	A. Pivetta	F. Pivetta	A. Pivetta
-	S2917RE0020	-	07/12/2017	A. Pivetta	A. Pivetta	A. Pivetta
Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato

**STUDIO INGEGNERIA
PIVETTA s.r.l.**

VIALE DELL'INDUSTRIA n.38 - 37135 - VERONA
Tel./Fax. 045.582211/045.584411 - studio@ingegneriapivetta.it

Dott. Ing. Antonio Pivetta

Dott. Ing. Elena Zorzin

RESPONSABILE DI P.O. E DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonella Andreis



COMUNE DI VIGASIO - PROVINCIA DI VERONA
REALIZZAZIONE ROTATORIA
INCROCIO “DELLE 5 STRADE”

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA
SCHEMA DI CONTRATTO

Indice

Indice.....	1
CONTRATTO D'APPALTO	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Premesse	3
Art. 2. Oggetto del Contratto.....	3
Art. 3. Ammontare del Contratto.....	4
Art. 4. Modalità di contabilizzazione del Contratto	5
Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 6. Interpretazione del Contratto	5
Art. 7. Documenti che fanno parte del Contratto	5
Art. 8. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto	6
Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore.....	6
Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di Cantiere	6
CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI...7	
Art. 11. Consegna e inizio dei lavori	7
Art. 12. Termini per l'esecuzione dei lavori.....	8
Art. 13. Inderogabilità dei termini per l'esecuzione.....	9
Art. 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	9
Art. 15. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	10
Art. 16. Penali in caso di ritardo	10
Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	11
CAPO IV – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - VARIANTI	12
Art. 18. Sospensioni o riprese dei lavori.....	12
Art. 19. Variazione dei lavori.....	12
CAPO V ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
Art. 20. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	12
Art. 21. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	13
Art. 22. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	16
Art. 23. Materiali di scavo e di demolizione	17
Art. 24. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere.....	18
Art. 25. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	18
Art. 26. Assicurazioni a carico dell'Impresa	18
Art. 27. Subappalto	19
Art. 28. Pagamento dei subappaltatori.....	19
Art. 29. Disciplina IVA.....	20
Art. 30. Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori .20	
Art. 31. Norme di sicurezza generali.....	21

CAPO VI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO	21
Art. 32. Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori.....	21
Art. 33. Lavori a misura	21
Art. 34. Lavori a corpo	21
Art. 35. Lavori in economia	22
Art. 36. Oneri della sicurezza	22
CAPO VII LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	23
Art. 37. Anticipazione	23
Art. 38. Pagamenti in acconto	23
Art. 39. Pagamenti a saldo.....	24
Art. 40. Revisione prezzi	25
CAPO VIII CONTROLLI E MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO	26
Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	26
CAPO IX MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI	26
Art. 42. Accordo bonario.....	26
Art. 43. Risoluzione del Contratto	26
Art. 44. Cessione del Contratto e cessione dei crediti.....	27
Art. 45. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	27
Art. 46. Legislazione, giurisdizione e controversie.....	27
Art. 47. Tracciabilità dei pagamenti	28
Art. 48. Disciplina antimafia	29
Art. 49. Conformità agli standard sociali	29

Contratto n°. _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di

"REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO "DELLE 5 STRADE" in Comune di Vigasio (VR).

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Vigasio (VR) fra i signori:

_____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vigasio (VR), codice fiscale e partita IVA [_____] , che rappresenta nella sua qualità di _____,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante» o «appaltante»;

E

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'Impresa _____ con sede in _____, via _____, _____ codice fiscale [_____] e partita IVA [_____] che agisce quale Impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo _____ *[Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso]*, la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari a _____% della categoria prevalente OG___ *[oppure]* OS___ *[eventualmente aggiungere]* e _____% della categoria scorporabile OG___ OS___;

costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- Impresa _____ con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale [_____] e partita IVA [_____],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari a _____% della categoria prevalente OG___ [oppure] OS___ [eventualmente aggiungere] e _____% della categoria scorporabile OG___ OS___;

2- Impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari a _____% della categoria prevalente OG___ [oppure] OS___ [eventualmente aggiungere] e _____% della categoria scorporabile OG___ OS___;

3- Impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari a _____% della categoria prevalente OG___ [oppure] OS___ [eventualmente aggiungere] e _____% della categoria scorporabile OG___ OS___;

4- Impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale [] e partita IVA [],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari a _____% della categoria prevalente OG___ [oppure] OS___ [eventualmente aggiungere] e _____% della categoria scorporabile OG___ OS___;

nonché l'Impresa *[Solo in presenza di Impresa mandante cooptata in un raggruppamento temporaneo di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione; in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo]* _____

_____ con sede in _____, via _____, _____;

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari a _____% della categoria prevalente OG___ [oppure] OS___ [eventualmente aggiungere] e _____% della categoria scorporabile OG___ OS___;

codice fiscale [] e partita IVA [], cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale approvato con D.P.R. n° 207/10.

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO

- che il _____ *[indicare il R.U.P. / Dirigente che ha effettuato la Determina]* con determina prot. _____ del _____ ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

- che il _____ *[indicare il R.U.P./ Dirigente che ha effettuato la Determina]* con determina prot. _____ del _____ il _____ ha autorizzato l'avvio della procedura di gara d'appalto per la selezione del contraente cui affidare i lavori di cui all'oggetto;
- che la gara di cui al _____ *[indicare secondo i casi Bando/Disciplinare/Lettera di invito ecc..]* prot. _____ del _____ è stata svolta secondo _____ *[indicare la procedura di scelta del contraente]* e che il criterio di aggiudicazione è stato quello del _____ *[indicare offerta economicamente più vantaggiosa o massimo ribasso];*
- che con determinazione di aggiudicazione definitiva prot. _____ del _____ il _____ *[indicare il R.U.P./Dirigente che ha effettuato la Determina]*, provvedeva ad aggiudicare in via definitiva all'Appaltatore;
- che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data _____ a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla Stazione Appaltante, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara;
- che il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità prot. _____, in data _____ (ex articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2. Oggetto del Contratto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture relativi a:

"Realizzazione rotatoria incrocio delle 5 strade in Comune di Vigasio (VR)"

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le pose e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere provvisorie ed agli impianti di quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile "Integrazione del Contratto".

Art. 3. Ammontare del Contratto

Il quadro economico dell'appalto è articolato secondo quanto specificato nella tabella sottostante.

SEZIONE A: LAVORI			
N°	Descrizione	Importi di gara	Importi offerti in gara
A1	Esecuzione dei lavori a misura: Infrastruttura Stradale	€ 358.594,38	Da compilare
A2	Esecuzione dei lavori a misura: Impianti di illuminazione pubblica	€ 37.322,44	Da compilare
TOTALI		€ 395.916,82	Da compilare

SEZIONE B: COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
N°	Descrizione	Importi non soggetti a ribasso
B	<u>Oneri diretti</u> per la sicurezza e la salute del cantiere come evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento	€ 9.452,54
TOTALI COSTI SICUREZZA		€ 9.452,54
SEZIONE C: TOTALE APPALTO		
Importi di gara (A1+A2+B) in prima colonna.		€ 405.369,36
Importo risultante dalla gara (A1+A2+B) in seconda colonna		Da compilare

Pertanto l'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi dei lavori a misura con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, cui si aggiunge l'importo totale degli oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere, definiti nella tabella al punto B, non soggetti al ribasso d'asta.

Sono definiti oneri indiretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse alla sicurezza il cui compenso viene considerato incluso nei singoli prezzi unitari di cui agli allegati elaborati progettuali.

Sono, invece, definiti oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse allo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari, ma viene valutato nel Piano di sicurezza e Coordinamento, parte integrante del Contratto.

Art. 4. Modalità di contabilizzazione del Contratto

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Dlgs 50/2016 e come definito dall'articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del Dlgs 50/2016 e sm.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 149 del D.lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della normativa vigente.

Oltre a quanto sopra, sono da liquidarsi "a corpo" gli oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, dettagliatamente indicati nell'apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e in conformità all'allegato "A" al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)".

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del Contratto

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni di tutti i rimanenti documenti facenti parte integrante del Contratto, qualora in contrasto tra loro, sono interpretate nel senso più favorevole al perfezionamento del Contratto, salvo l'ordinaria applicazione del Codice Civile, in particolare degli articoli da 1362 a 1369.

Art. 7. Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto, D.M. 145/00 per le parti non abrogate dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Capitolato Speciale D'Appalto;
- gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- le tabelle indicate quali allegati al presente Contratto, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- l'Elenco Prezzi Unitari e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con il Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti;
- il Cronoprogramma dei lavori;
- le polizze di garanzia;
- i Computi Metrici e/o Computi Metrici Estimativi al solo scopo dell'individuazione, qualora non già completamente fornita dagli schemi ed elaborati grafici, relazioni tecniche, norme tecniche ed altri documenti contrattuali, della quantità minima delle apparecchiature da porre in opera e/o delle lavorazioni da eseguirsi a corpo.

Art. 8. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione Appaltante si avvale della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di Cantiere

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 comma 1, 3 e 4 del D.M. 145/00.

In particolare è/sono autorizzat___ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i___ signor___ _____
 _____ . *[Indicare una o più persone, con le generalità complete]*

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/00, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico o di altro tecnico abilitato avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori (in seguito definito anche con l'acronimo "DL") ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del rappresentante dell'Appaltatore, di cui al secondo periodo del presente articolo, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11. Consegna e inizio dei lavori

Stipulato il contratto, verrà fatta all'Appaltatore, previo invito scritto per il suo intervento, regolare consegna dei lavori, redigendo apposito verbale.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori, sotto riserva di Legge, per motivi di urgenza in attesa della stipulazione del contratto.

L'Ente appaltante comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui si procederà alla consegna dei lavori. Entro tale giorno l'Appaltatore dovrà:

- prendere visione della zona di cantiere;
- assumere dalla Direzione Lavori e dall'Ente appaltante tutte le informazioni sulle esigenze riguardanti il particolare sviluppo dei lavori;
- comunicare il nominativo del Responsabile del cantiere;
- provvedere all'affidamento della custodia del cantiere;
- provvedere alla stipula delle richieste polizze assicurative.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data della consegna l'Appaltatore dovrà:

- elaborare il programma operativo dettagliato dei lavori da sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori;
- provvedere alla fornitura ed installazione dei cartelloni pubblicitari delle opere, delle dimensioni che saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorreranno i termini per l'ultimazione dei lavori stabiliti contrattualmente.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante procedere ad una consegna parziale delle opere; tale consegna, che potrà anche avvenire sotto le suddette riserve di Legge, riguarderà comunque singole specializzazioni di lavoro autonomamente realizzabili, ovvero edifici od opere singole o parti di esse comprese nell'appalto.

Qualora si proceda a consegne parziali, nel caso queste avvengano con ritardo tale da portare serio impedimento alla ultimazione completa delle opere entro i termini contrattuali previsti, l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un periodo di proroga uguale al ritardo nell'effettuazione della consegna e limitato ai soli lavori consegnati in ritardo.

Tale proroga dovrà comunque essere richiesta all'Amministrazione entro i termini contrattuali per decorrenza del diritto.

Art. 12. Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Fuori dai casi di cui all'articolo "sospensioni e proroghe", il termine può essere sospeso, a discrezione della Direzione Lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Regolare Esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 13. Inderogabilità dei termini per l'esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato Generale d'Appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 14. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Si applica l'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

Al termine dei lavori e in seguito comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL redige, entro 10 giorni dalla formale comunicazione dell'Appaltatore, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare

Esecuzione da parte dell'Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Contratto.

Art. 15. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Contratto.

Art. 16. Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista dal presente articolo.

L'Impresa ha l'obbligo di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha previsto nel programma presentato alla Direzione dei Lavori e da questa accettato.

L'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti.

L'Impresa avrà solo il diritto alla concessione di una proroga, al termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata della sospensione effettuata.

L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante, direttamente o a mezzo raccomandata con A.R., la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

La Direzione procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato la penale sarà pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale dei lavori, fatta salva ogni riserva per le eventuali

maggiori indennità a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.

Oltre alla penale di cui sopra, l'Ente appaltante addebiterà comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino alla concorrenza del suo importo, con il corrispondente obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

L'esecuzione dei lavori avverrà in maniera continua e regolare e dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori; a tale scopo l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predisporrà e sottoscriverà il cronoprogramma operativo dettagliato dei lavori che, rispettando i termini di consegna pattuiti, determinerà i tempi ed i periodi delle varie categorie di opere.

Detto cronoprogramma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche più opportune, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per le esigenze di coordinamento con le attività istituzionali ed in relazione a particolari esigenze dell'Ente appaltante. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tali variazioni o modifiche al programma di cui sopra e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso od a proroghe dei tempi contrattuali.

Così pure non sarà ammessa alcuna sospensione nell'esecuzione dei lavori in pendenza dell'approvazione del programma da parte della Direzione Lavori.

E' fatto obbligo all'appaltatore la segnalazione tempestiva, cioè in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze od omissioni del progetto che implicino ulteriori studi o varianti.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio emesso dal DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti

- titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e sm.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato a cura dello stesso Coordinatore.

CAPO IV – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - VARIANTI

Art. 18. Sospensioni o riprese dei lavori

Si applica l'art. 106 del D.lgs 50/2016 e sm.i. .

Nel caso di proroghe richieste dall'Appaltatore, a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 19. Variazione dei lavori

Si applica l'art. 106 del D.lgs 50/2016 e sm.i.

Non sono riconosciute quali varianti al Progetto Esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

CAPO V ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 20. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 21. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente Contratto e ai documenti di progetto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, nonché alle disposizioni scritte del DL per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o metallico, secondo quanto disposto dal DL, e con l'obbligo di adottare tutte le protezioni atte a preservare la pubblica incolumità in relazione all'uso delle aree attigue al cantiere medesimo; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione del piazzale, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione Appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di Contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di Collaudo o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono all'Appaltatore a termini di Contratto le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, nonché l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Impresa non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Dei campioni può essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli a firma del DL e dell'Appaltatore nei modi più adatti per garantire l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, o dalla Direzione Lavori, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, ove ritenuta necessaria dal DL;

- la costruzione e la manutenzione entro l'ambito del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio con chiusura a chiave, tavolo, sedie e macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con Ordine di Servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare o limitare, per quanto possibile, deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la presentazione alla Stazione Appaltante, a lavori ultimati, degli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, approvati dalla Direzione Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico nel formato che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, nonché le relative relazioni di calcolo;
- tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell'opera o dei lavori;
- la conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs 42/04 e s.m.i.;

- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- l'Appaltatore dovrà attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". In particolare prima dell'inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato dovrà depositare apposita denuncia presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre sono a carico dell'Appaltatore le spese per le operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 22. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- annotare giornalmente sul giornale dei lavori di cui all'art. 182 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni ed in particolare le date dei getti delle strutture in calcestruzzo e dei relativi disarmi,
 - la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore,
 - le condizioni meteorologiche;
- aggiornare il libro delle misure dei lavori e delle provviste, di cui all'art. 183 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., che è periodicamente verificato e vistato dal DL. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del DL e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso DL e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non viste nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non possono più essere liquidate.

L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti

nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

L' Appaltatore, a propria cura e spese, deve ottenere la disponibilità delle aree di deposito temporaneo per lo stoccaggio dei mezzi e dei materiali, provvedere inoltre alle relative indennità, nonché alla sistemazione e alla regolarizzazione superficiale.

Al termine dei lavori l'Appaltatore deve provvedere al ripristino delle aree secondo lo stato di fatto e l'indennizzo o il ripristino di eventuali danni alle proprietà adottate ad uso deposito temporaneo o utilizzate per il transito dei propri mezzi di cantiere.

Art. 23. Materiali di scavo e di demolizione

Si applicano gli artt. 35 e 36 del D.M 145/00.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle apposite aree oppure conferiti in discarica autorizzata o in parte accatastati nelle apposite aree ed in parte conferiti in discarica autorizzata a seconda della contaminazione o meno del sito e a seconda delle disposizioni del DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e indennità di discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e indennità di discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione Appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

In assenza del piano di utilizzo in conformità al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, l'Appaltatore è obbligato ed eseguire delle analisi del materiale di scavo per verificarne la possibilità del loro riutilizzo e/o adottare le misure di bonifica del sito.

Art. 24. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

È a carico dell'Appaltatore la predisposizione, installazione e aggiornamento del cartello di cantiere intendendosi quest'attività compensata con i corrispettivi contrattuali complessivi delle lavorazioni previste nell'appalto.

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 200 cm di base e 150 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e le ulteriori informazioni come impartite dalla Direzione dei Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui all'allegato "B".

Art. 25. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica l'art 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n° _____ del _____ emessa da _____, a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad euro _____ pari al _____ % dell'importo contrattuale massimo, comprensivo di eventuali rinnovi e/o proroghe.

Art. 26. Assicurazioni a carico dell'Impresa

Si applica l'art 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa, n° _____ del _____ emessa da _____. L'importo della somma assicurata relativamente alla copertura dei danni da esecuzione è pari o superiore all'importo del Contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, mentre il massimale relativamente alla copertura RCT è almeno pari ad euro 500.000,00.

In particolare la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione copre:

- tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- i danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,

frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi propri o di terzi.

La polizza assicurativa RCT, tra l'altro copre i danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante.

Art. 27. Subappalto

Si applica l'art 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Art. 28. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante, tranne i casi di cui all'art. 105, comma 13, del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'Appaltatore concordare in sede di Contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai fini del pagamento l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Appaltante il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L'Appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente Contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 29. Disciplina IVA

Vista la tipologia e la natura dei lavori, ai fini di una corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile, in ciascuna fattura deve essere tassativamente inserita la seguente dicitura:

*"REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO "DELLE 5 STRADE" in Comune di Vigasio (VR).
Opere di urbanizzazione primaria (v. 127-quinquies
e septies DPR 633/72 Tab. A p. III) come da artt. 4 L. 847/64 e 44 L. 865/71."*

Art. 30. Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 31. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO VI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Art. 32. Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è tenuta seguendo le disposizioni e nelle forme stabilite alla Parte II - Titolo IX del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

Art. 33. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nella pertinente documentazione contrattuale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal DL.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, punto B della tabella, come evidenziati anche nella tabella "B" integrante il presente Contratto, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Contratto, secondo le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 34. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni

altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Contratto e dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 35. Lavori in economia

I prezzi per la fornitura di materiali, qualora non esistenti fra le voci di elenco prezzi contrattuale, sono quelli medi risultanti dai Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona al momento dell'aggiudicazione, aumentati del 24,3% per spese generali e utile d'Impresa e soggetti al ribasso d'asta.

Per compensare eventuali noli e trasporti si farà riferimento alle apposite voci di elenco prezzi contrattuale, ovvero, se non esistesse la giusta voce, ai prezzi medi riportati nei Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona alla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza alcuna ulteriore maggiorazione per spese generali ed utile di Impresa (in quanto già compresi), con l'applicazione del ribasso d'asta alla sola quota parte di spese generali e utile d'Impresa. Detti prezzi di noli e trasporti comprendono il consumo di energia (di qualsiasi tipo), di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricambio, assicurazioni, personale addetto alla guida e al comando a meno che ciò non sia espressamente escluso.

Art. 36. Oneri della sicurezza

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'articolo 3, punto B della tabella, come evidenziati anche nella tabella "B" integrante il presente, sono contabilizzati separatamente dall'importo dei lavori in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito dell'importo contrattuale relativamente ai lavori posti a base d'asta.

CAPO VII LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 37. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D-lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'aggiudicatario di un'anticipazione di importo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Con "importo contrattuale" s'intende l'importo complessivo risultante dalla gara, in quanto l'andamento dei lavori potrebbe non richiedere l'effettuazione di prestazioni in economia.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, la cui documentazione deve essere consegnata alla Stazione Appaltante entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto o dalla data di consegna dei lavori in caso di affidamento in pendenza di stipula e comunque prima dell'emissione del primo certificato di pagamento. Decorso tale termine perentorio la Stazione Appaltante non sarà più in grado di effettuare l'anticipazione specificata.

Art. 38. Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della quota parte di oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo, un importo non inferiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori,

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi secondo quanto disposto dall'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori certificata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore a 30 gg d.f..

[In caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti]

In caso di RTI o consorzi., qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di partecipazione al RTI/Consorzio e di esecuzione dei lavori di cui alle premesse. Ciascun componente della RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'Appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 39. Pagamenti a saldo

Si applicano gli artt. 200, 201 del DPR 207/10 e s.m.i..

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato; è sottoscritto dal DL e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al secondo periodo dell'articolo "Pagamenti in acconto", nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è

sospeso qualora l'Appaltatore non abbia presentato, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la dichiarazione finale con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto secondo l'art. 102 e 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione fino alla data di assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore a 30 gg d.f..

[In caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti]

In caso di RTI o consorzi, qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di partecipazione al RTI/Consorzio e di esecuzione dei lavori di cui alle premesse. Ciascun componente della RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'Appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 40. Revisione prezzi

I prezzi, in base ai quali saranno liquidati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, saranno quelli offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara d'appalto.

Detti prezzi saranno invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

CAPO VIII CONTROLLI E MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO

Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, commi 2 e 3, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale, o l'accertamento della regolare esecuzione, ha luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5 e art. 103 c. 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando il certificato di collaudo non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, per un periodo di due anni dall'emissione del certificato di collaudo, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO IX MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 42. Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e comunque per un valore non inferiore al dieci per cento dell'ammontare del Contratto, si procede ad accordo bonario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario o in sede giurisdizionale, sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo bonario ovvero all'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Art. 43. Risoluzione del Contratto

L'Ente appaltante, nel caso dovesse rilevare che i lavori sono in grave ritardo rispetto al programma di esecuzione ovvero dovesse riscontrare gravi inadempienze dell'Appaltatore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto, con le modalità di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'originario Appaltatore, l'Ente appaltante potrà effettuare un nuovo affidamento con le modalità di cui all'art. 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 44. Cessione del Contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che:

- la volontà di cedere il Contratto sia comunicata per iscritto all'Appaltante prima della sottoscrizione dell'atto di cessione;
- l'atto di cessione abbia forma scritta;
- il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Impresa.

Art. 45. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, con la sola esclusione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 46. Legislazione, giurisdizione e controversie

Il Contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto che non hanno trovato composizione attraverso la procedura dell'accordo bonario sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 47. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Amministrazione sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, e per la richiesta di risoluzione. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'affidatario, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 46 comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 48. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'affidatario non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Art. 49. Conformità agli standard sociali

1. L'affidatario deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera "A" in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'affidamento devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Amministrazione, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'affidatario è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente affidamento, che la Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'affidamento;
 - b) fornire, su richiesta della Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Amministrazione;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Amministrazione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Amministrazione può chiedere all'affidatario la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 22 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona,

L'APPALTATORE _____

L'APPALTANTE _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificamente gli articoli: 6 (Interpretazione del Contratto), 16 (Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione), 21 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), 37 (Anticipazione), 42 (Accordo bonario e definizione delle controversie), 42 (Risoluzione del Contratto), 44 (Cessione del Contratto e cessione dei crediti), 45 (Spese contrattuali, imposte e tasse) e 46 (Legislazione, giurisdizione e controversie).

L'APPALTATORE _____

L'APPALTANTE _____

Allegati:

- Tabella A di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- Tabella B di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- Offerta economica presentata in sede di gara.

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
--------------------	--

		<i>Categoria allegato A D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.</i>	<i>Euro</i>	<i>Incidenza % manodopera</i>	
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane: Infrastrutture Stradali	Prevalente	OG3	358.594,38	25,606
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane: Impianti di Illuminazione			37.322,44	23,000

Ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 395.916,82
--------------------------------------	---------------------

TABELLA "B"	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera
--------------------	--

<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
	LAVORI A MISURA		
	INFRASTRUTTURA STRADALE		
1	Rimozione	4 331,38	1,094
2	Demolizioni	32 526,96	8,216
3	Risoluzione interferenze sottoservizi	23 657,52	5,975
4	Opere idrauliche	44 035,88	11,123
5	Movimenti terra	45 945,15	11,605
6	Sottostruttura stradale	8 933,76	2,256
7	Pavimentazioni stradali	109 801,22	27,733
8	Manufatti e opere in cls	26 011,05	6,570
9	Segnaletica orizzontale	816,34	0,206
10	Segnaletica verticale	21 441,37	5,416
11	Barriere stradali	13 280,00	3,354
12	Sistemazioni a verde	27 813,75	7,025
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
13	Illuminazione Pubblica	37 322,44	9,427
a)	Totale importo esecuzione lavori	395.916,82	100,00
	COSTI DELLA SICUREZZA		
	A CORPO		
1	Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati completamente a corpo)	-	
	<i>Parte I^a - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30)</i>	-	
	A MISURA		
2	Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati a misura)	9.452,54	
	<i>Parte II^a - Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 30)</i>	9.452,54	
b)	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti I + II)	9.452,54	
	TOTALE DA APPALTARE (somma di a+b)	405.369,36	

Allegato «A»

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente affidamento sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.

Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del

colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:

Timbro

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

REALIZZAZIONE ROTATORIA

INCROCIO "DELLE 5 STRADE.

Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. del

Progetto esecutivo::

Direzione lavori:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

Responsabile del procedimento:

Tecnico istruttore assegnato all'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

COSTI DELLA SICUREZZA:

IMPORTO DEL CONTRATTO:

Contratto in data,

Impresa esecutrice:

con sede in

Qualificata per i lavori delle categorie: OG3, classifica

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	euro

Intervento finanziato con fondi: _____.

Inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____ prorogato il

_____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici.

telefono: _____.

E-mail: _____